

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTT. 2000

=====

ADDI' **10 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.


.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2070

Proposta di deliberazione consiliare concernente:

"Legge Regionale 21 giugno 1990, n. 81, concernente interventi per le infrastrutture nelle zone rurali. Ripartizione di £. 1.500.000.000 alle Amministrazioni Provinciali e definizione obiettivi prioritari, indirizzi e criteri di utilizzazione".



OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, concernente interventi per le infrastrutture nelle zone rurali. Ripartizione di L. 1.500.000.000 alle Amministrazioni Provinciali e definizione obiettivi prioritari, indirizzi e criteri di utilizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura

VISTO l'articolo 61 della Legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 con il quale si prevede lo stanziamento di L. 1.500.000.000 sul Cap. 21225 del Bilancio regionale 2000 a favore delle Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo per la viabilità, gli acquedotti e l'elettrificazione nelle zone rurali, modificando in tal senso l'art. 97 della Legge regionale n. 7/1999;

CONSIDERATO che la predetta somma è utilizzabile ai termini della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, concernente interventi finanziari della Regione per le infrastrutture nelle zone rurali;

RILEVATO che la predetta legge regionale n. 81/90 prevede che sia il Consiglio regionale a ripartire le risorse finanziarie disponibili ed a definire gli obiettivi prioritari, gli indirizzi, ed i criteri di cui le Amministrazioni Provinciali debbono tener conto nella elaborazione dei progetti di intervento da realizzare;

VISTA la legge regionale 6.8.1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, in particolare l'art. 125 comma 1 lettera b) (funzioni e compiti amministrativi attribuiti alle Province in materia di viabilità rurale) e l'art. 127 comma 1, lettera c) (funzioni e compiti attribuiti ai Comuni in merito alle strade rurali);

CONSIDERATO che le procedure per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla predetta legge 14/1999 non si ritengono applicabili per l'utilizzazione della citata somma del Cap. 21225 in quanto è espressamente richiamato nella denominazione del medesimo capitolo la L.R. 81/90;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, art. 17 comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione:

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

SU PROPOSTA della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 16.2.2000, n. 14 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 - ed in particolare l'art. 61 che, modificando l'art 97 della L.R. 7/1999, prevede di destinare un importo pari a L. 1.500.000.000 dello stanziamento del capitolo 21225 alle Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo per contributi di viabilità, acquedotti ed elettrificazione nelle zone rurali;

VISTA la legge regionale 21 giugno 1990, n. 81: "Interventi finanziari della Regione per le infrastrutture nelle zone rurali, delegazione di funzioni alle Province";

VISTA la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 "Norme sulle procedure di programmazione";

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di Opere e LL.PP." in particolare per ciò che attiene i programmi provinciali di interventi, comprendenti opere e LL.PP. di competenza di Comuni, Province e loro Consorzi;

VISTA la legge regionale 18 giugno 1980, n. 72: "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione dei contributi regionali";

VISTO il DOCUP Obiettivo 5b, di cui al Regolamento CEE 2081/93, per il periodo programmatico 1994-1999;

VISTO l'art. 5, 1° e 2° comma della richiamata legge regionale 21 giugno 1990, n. 81 che prevede testualmente "il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con riferimento alle risorse finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale e nell'ambito di questo, nei bilanci annuali ed alle eventuali risorse messe a disposizione della CEE, approva il piano finanziario pluriennale omissis con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale ripartisce per aree provinciali le risorse previste per lo stesso titolo nel bilancio pluriennale ed annuale e definisce obiettivi prioritari, indirizzi e criteri di cui le Amministrazioni provinciali debbano tenere conto nella elaborazione dei progetti di intervento da realizzare in base alla delega concessa con la presente legge";

CONSIDERATO che occorre procedere, ai sensi del sopracitato art. 5 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, preliminarmente alla ripartizione per aree provinciali delle risorse previste nel bilancio regionale dell'anno 2000 ed alla definizione degli obiettivi prioritari, indirizzi e criteri, come sopra richiamato;

VISTO l'art. 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 che detta disposizioni per l'erogazione di contributi e finanziamenti in capitale;

CONSIDERATO che si ritiene congrua l'assegnazione di pari quota per le provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, mentre una quota maggiore, pari a L. 380.000.000, è assegnata alla Provincia di Roma in ragione della più vasta estensione territoriale;

IL DIRETTORE
Dr. *Armando Ferlicca*

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RITENUTO, pertanto di ripartire come segue tra le aree provinciali del Lazio le risorse disponibili per l'anno 2000 ammontanti a L. 1.500.000.000:

Frosinone	L.	280.000.000
Latina	"	280.000.000
Rieti	"	280.000.000
Roma	"	380.000.000
Viterbo	"	<u>280.000.000</u>
Totale	L.	1.500.000.000

VISTA la legge regionale 6.8.1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, in particolare l'art. 125 comma 1 lettera b) (funzioni e compiti amministrativi attribuiti alle Provincie in materia di viabilità rurale) e l'art. 127 comma 1, lettera c) (funzioni e compiti attribuiti ai Comuni in merito alle strade rurali);

CONSIDERATO che le procedure per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla predetta Legge 14/1999 non si ritengono applicabili per l'utilizzazione della citata somma del Cap. 21225 in quanto è espressamente richiamato nel medesimo articolo la L.R. 81/90;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 1999 n. 3702, in particolare l'allegato c) concernente la distinzione dei ruoli tra Organi di Governo e di Direzione Politica e Dirigenza, nonché l'allegato d) concernente la procedura per le Determinazioni dirigenziali;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, art. 17 comma 32;

DELIBERA

1) la somma disponibile di L. 1.500.000.000 sul cap. 21225 del bilancio regionale per l'anno 2000 è così ripartita fra le Amministrazioni Provinciali

Frosinone	L.	280.000.000
Latina	"	280.000.000
Rieti	"	280.000.000
Roma	"	380.000.000
Viterbo	"	<u>280.000.000</u>
Totale	L.	1.500.000.000

2) all'impegno delle predette somme provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale ai termini della D.G.R. 3702/99 richiamata in premessa;

3) il contributo regionale, come specificato all'art. 7 della L.R. 81/90, verrà corrisposto agli Enti beneficiari (Comuni e Comunità Montane) con atti dei Dirigenti preposti secondo quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, nelle quote indicate all'art. 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25;

4) di definire i seguenti obiettivi indirizzi e criteri ai quali le Amministrazioni provinciali dovranno attenersi nella elaborazione dei progetti di intervento.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonella Iannarilli

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

OBIETTIVI PRIORITARI

La legge regionale 21 giugno 1990, n. 81 attua una politica volta ad assicurare alle zone rurali adeguate infrastrutture al fine di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori:

Sono da ritenersi prioritari gli interventi previsti nelle zone collinari e di montagna del Lazio, dove l'inadeguatezza delle infrastrutture costituisce una delle cause principali di emarginazione degli addetti all'agricoltura e del conseguente esodo verso le zone urbane.

Gli interventi previsti nei progetti di cui alla legge 81/90 devono tendere a favorire lo sviluppo produttivo delle zone interessate in una ottica prevalentemente sovracomunale.

INDIRIZZI E CRITERI

Le opere da realizzare dovranno ricadere in zone prettamente agricole e dovranno riguardare una pluralità di aziende e utenze agricole.

Per quanto concerne la viabilità rurale si dovrà tendere principalmente al ripristino ed al miglioramento delle strade esistenti da realizzare secondo le modalità tecniche successivamente indicate, atte a selezionare usi compatibili con la tutela ambientale e paesaggistica del comprensorio.

I progetti di intervento, elaborati dalle Amministrazioni provinciali, dovranno promuovere la realizzazione di infrastrutture al servizio delle aree previste negli strumenti urbanistici a destinazione agricola.

I progetti dovranno raccordarsi ai programmi provinciali di intervento comprendenti opere e LL.PP. di competenza di Comuni, Province e loro Consorzi, predisposti a norma della legge regionale 26 giugno 1980, n. 81 ed ai piani e programmi di infrastrutture rurali predisposti e finanziati dalla Regione a norma dei regolamenti Comunitari e delle leggi nazionali.

Nella predisposizione degli interventi verrà data priorità ai progetti immediatamente cantierabili.

ISTRUZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Realizzazione di nuove strade rurali:

- larghezza massima della piattaforma stradale, comprensiva delle cunette mt. 3,80. Eventuali deroghe potranno essere consentite in relazione a particolari tipi e volumi di traffico nei limiti massimi di mt. 5,00;
- caratteristiche piano-altimetriche tali da ridurre al minimo i movimenti di terra;
- piazzali di scambio in numero adeguato per assicurare la percorrenza nel doppio senso di marcia;
- opere di contenimento dei terreni preferibilmente realizzate in muratura in pietra locale;
- pavimentazione preferibilmente di tipo ecologico;
- opera a difesa del corpo stradale (cunette, drenaggi, ecc.) nonché le sistemazioni complementari a salvaguardia della stabilità dei terreni attraversati.

Sistemazione e ristrutturazione strade rurali

- rifacimento del fondo stradale e delle banchine laterali, profilatura a sagomatura delle cunette, realizzazione di tombini, di attraversamenti e di accessi, costruzione e riattamento di muri di sostegno, sistemazione delle scarpate e adeguamento delle sezioni. La progettazione e la esecuzione come su strade di nuova costruzione compatibilmente con le situazioni di fatto per quanto riguarda i tracciati e la larghezza. Sono esclusi gli interventi riguardanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- tracciati e opere necessarie saranno realizzati nel massimo rispetto dell'ambiente circostante intervenendo ove possibile mediante la ristrutturazione ed il miglioramento dei tracciati esistenti.

Costruzione acquedotti rurali

(ad esclusivo servizio di una pluralità di aziende agricole):

- opere di captazione e di adduzione di acque sorgive nonché di costruzione di abbeveratoi per il bestiame allo stato brado;
- realizzazione delle condotte in materia plastica (polietilene, ecc.) soddisfacente le condizioni di atossicità ed igienicità previste dalla circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.1978, allo scopo anche di migliorare i tempi di montaggio e di evitare la predisposizione di costosi impianti di protezione catodica;
- contenimento entro limiti accettabili dei parametri piezometrici idrostatici e correlati alla velocità dei vari tratti;
- portata proporzionata al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente e del patrimonio zootecnico considerando però le prevedibili tendenze dinamiche dei fenomeni demografici e delle attività zootecniche;
- acquisizione delle acque ai sensi della normativa vigente, dovranno essere comunque certificate le caratteristiche chimiche e batteriologiche delle acque qualora non si tratti di derivazione da acquedotto esistente.

PROCEDURE

- le Amministrazioni provinciali istruiscono e approvano i progetti presentati dalle Comunità Montane e dai Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza ai sensi e per gli effetti del titolo II articoli 3,4 e 5 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81, entro i limiti finanziari assegnati con la presente deliberazione;
- i progetti approvati dovranno pervenire alla Regione per i successivi adempimenti di cui all'art. 9 della legge regionale 81/90, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della presente deliberazione di riparto di fondi approvata dal Consiglio regionale, che sarà effettuata a cura del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale. Le deliberazioni di approvazione dei progetti dovranno essere corredate da relazioni esplicative di cui al comma 4° dell'art. 5 della legge sopracitata. Il mancato invio del progetto nei termini sopra indicati determinerà la cancellazione dei fondi destinati alla Provincia inadempiente;
- le Amministrazioni provinciali approvano i progetti, previa verifica di fattibilità e rispondenza delle opere agli obiettivi e alle finalità della legge 81/90, tenendo conto sia degli interventi in corso di attuazione sia dell'esistenza di progetti già approvati, della congruità della spesa e dei costi, nonché dei vantaggi socio-economici;
- ad ogni finanziamento dovrà corrispondere la realizzazione di un'opera di un lotto funzionale. La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere finanziate verranno effettuati con le modalità di cui all'art. 8 della legge 81/90.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della Legge 127/97..

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE